

Consultabilità dei documenti

La **consultabilità** dei documenti d'archivio è regolata dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio**).

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono **liberamente consultabili**, con le seguenti eccezioni:

- i documenti relativi alla **politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di carattere riservato** dal Ministero dell'Interno d'intesa con il MiBACT, che diventano consultabili **50 anni dopo la loro data**;
- i documenti contenenti **dati personali sensibili** (cioè "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale"), che diventano consultabili **40 anni dopo la loro data**;
- i documenti contenenti **dati personali così detti sensibilissimi** (cioè "idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare"), che diventano consultabili **70 anni dopo la loro data**.

Anteriormente al decorso dei termini citati, i documenti sono accessibili ai sensi delle norme che regolano l'**accesso ai documenti amministrativi** (legge n. 241/1990). Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

Il **Ministero dell'Interno** può inoltre **autorizzare la consultazione per scopi storici** di documenti di carattere riservato conservati negli Archivi di Stato anche **prima della scadenza dei termini** sopra indicati. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Archivio dove si intende effettuare la ricerca e il direttore dell'Istituto provvede ad inoltrarla, con il proprio parere, all'Ispettorato per i servizi archivistici del Ministero dell'Interno, che decide sentita la **Commissione** per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero stesso. Questa Commissione ha il compito di fornire la consulenza "nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale".

L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione **conservano il loro carattere riservato** e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Queste norme riguardano i documenti conservati presso gli Archivi di Stato (anche quelli di proprietà privata depositati o donati agli Archivi di Stato: i depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono però stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata ed è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto), presso gli archivi storici degli enti pubblici e presso gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Per questi ultimi è lasciata al proprietario la facoltà di stabilire la condizione di non consultabilità per tutta o una parte della documentazione. Su richiesta del **titolare dei dati**, può essere disposto anche il **blocco dei dati** che non abbiano un rilevante interesse pubblico, qualora la loro consultazione comporti un pericolo per la dignità, la riservatezza o l'identità personale dell'interessato. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del **codice di deontologia e di buona condotta** previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Codice prevede anche la possibilità di consultare gli **archivi correnti e di deposito** di enti pubblici e statali per fini storici: in tal caso le regole vanno stabilite dagli enti medesimi su indicazione generale del MiBACT.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Allegato 2 al suddetto decreto (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici)

Decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)